

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A01434 del 27/02/2013

Proposta n. 2760 del 25/02/2013

Oggetto:

Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*." Adeguamento alla Decisione della Commissione n. 2012/756 delle misure fitosanitarie nelle zone delimitate nel territorio regionale del Lazio.

Proponente:

Estensore	NUCCITELLI LUCIANO	_____
Responsabile del procedimento	LUCIANO NUCCITELLI	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Decreto MiPAAF 7.2.2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.” Adeguamento alla Decisione della Commissione n. 2012/756 delle misure fitosanitarie nelle zone delimitate nel territorio regionale del Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell’art. 50 lettera i), possono istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la Legge Regionale 16 Marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”;

VISTO il decreto MiPAAF 7.2.2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*”, che definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, di seguito denominato PSA, agente del cancro batterico dell’actinidia ed in particolare all’art. 2 definisce:

- “*zona indenne*”: il territorio dove non è presente il cancro batterico dell’actinidia o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
- “*area contaminata*”: appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza del cancro batterico dell’actinidia in una o più piante;
- “*zona di contenimento*”: il territorio dove la diffusione del cancro batterico dell’actinidia è tale da rendere tecnicamente non possibile l’eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell’organismo nocivo e l’eliminazione delle fonti di inoculo al fine di perseguire l’eliminazione dell’organismo nocivo come obiettivo di lungo termine;
- “*zona di sicurezza*”: area di raggio di 500 metri intorno all’area contaminata o alla zona di contenimento;
- “*area delimitata*”: la zona comprendente l’area contaminata e la relativa zona di sicurezza o la zona di contenimento e la relativa zona di sicurezza;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A08447 del 14 agosto 2012 con la quale è stata approvata l'ultima definizione delle zone delimitate nel territorio regionale del Lazio in funzione dei monitoraggi ufficiali effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale nella primavera estate 2012;

VISTA la Decisione della Commissione n. 2012/756 del 5 dicembre 2012 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto;

CONSIDERATO che la Decisione della Commissione n. 2012/756 stabilisce agli articoli 2 e 3, le norme relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione Europea di materiale vegetale afferente al genere *Actinidia* spp. ed in particolare che il polline vivo e i vegetali di *Actinidia* spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, possono essere spostati all'interno dell'Unione Europea solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla Direttiva 92/105/CEE della Commissione;

RITENUTO di dover adeguare alla Decisione della Commissione n. 2012/756 il "*Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento*" allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (Allegato 1) per quanto concerne l'introduzione e gli spostamenti del materiale di propagazione;

RITENUTO di confermare la delimitazione delle "*zone di contenimento*", in cui è stata riscontrata la malattia e nelle quali è obbligatoria l'applicazione del "*Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento*", e delle "*zone di sicurezza*", corrispondenti ai territori dei comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI CONTENIMENTO nelle Province di Frosinone, Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI
Frosinone	Paliano, S.Donato Val Comino.
Latina	Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina
Roma	Albano Laziale, Ardea, Artena, Cave, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompati, Nemi, Nettuno, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo
Viterbo	Bagnoregio, Bolsena, Bomarzo, Capranica, Carbognano Celleno, Gallese, Grotte di Castro Montefiascone, Ronciglione S.Lorenzo Nuovo, Valentano, Vetralla, Viterbo.

ZONA DI SICUREZZA nelle Province di Frosinone, Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI (limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento)
Frosinone	Anagni, Alvito, Gallinaro, Piglio, Serrone Settefrati
Latina	Bassiano, Fondi, Monte S Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccagorga, San Felice Circeo, Sonnino
Roma	Anguillara Sabazia, Anzio, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Colferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello,

	Gavignano, Genazzano, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monterotondo, Olevano Romano, Poli, Riano, Rocca di Cave, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone.
Viterbo	Acquapendente, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Canepina, Capodimonte, Caprarola, Castiglione in Teverina, Cellere, Civitella d'Agliano, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Farnese, Gradoli, Graffignano, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Nepi, Onano, Orte, Piansano, Soriano nel Cimino, Sutri, Tuscania, Vasanello, Vejano, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vallerano, Vitorchiano.
Rieti	Magliano Sabina

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi della Decisione della Commissione n. 2012/756, dell'articolo 50, lettera i), del D.lgs. n. 214/2005 e dell'articolo 5, comma 1, del Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*"

- di adeguare alla Decisione della Commissione n. 2012/756 il "*Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento*" allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (Allegato 1) per quanto concerne l'introduzione e gli spostamenti del materiale di propagazione;
- di confermare la delimitazione delle "*zone di contenimento*", in cui è stata riscontrata la malattia e **nelle quali è obbligatoria l'applicazione del "*Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento*"**, e delle "*zone di sicurezza*", corrispondenti ai territori dei comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI CONTENIMENTO nelle Province di Frosinone, Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI
Frosinone	Paliano, S.Donato Val Comino.
Latina	Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina
Roma	Albano Laziale, Ardea, Artena, Cave, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Nettuno, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo
Viterbo	Bagnoregio, Bolsena, Bomarzo, Capranica, Carbognano Celleno, Gallese, Grotte di Castro Montefiascone, Ronciglione S.Lorenzo Nuovo, Valentano, Vetralla, Viterbo.

ZONA DI SICUREZZA nelle Province di Frosinone, Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI (limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della
-----------	--

	zona di contenimento)
Frosinone	Anagni, Alvito, Gallinaro, Piglio, Serrone Settefrati
Latina	Bassiano, Fondi, Monte S Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccaporga, San Felice Circeo, Sonnino
Roma	Anguillara Sabazia, Anzio, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Colferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Gavignano, Genazzano, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monterotondo, Olevano Romano, Poli, Riano, Rocca di Cave, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone.
Viterbo	Acquapendente, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Canepina, Capodimonte, Caprarola, Castiglione in Teverina, Cellere, Civitella d'Agliano, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Farnese, Gradoli, Graffignano, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Nepi, Onano, Orte, Piansano, Soriano nel Cimino, Sutri, Tuscania, Vasanello, Vejano, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vallerano, Vitorchiano.
Rieti	Magliano Sabina

Ai sensi dell'art. 3 della Decisione della Commissione n. 2012/756, il polline vivo e i vegetali di *Actinidia* spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, possono essere spostati all'interno dell'Unione Europea solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla Direttiva 92/105/CEE della Commissione.

L'autorizzazione all'uso del passaporto UE può essere rilasciata solo se polline vivo, le piante di *Actinidia* e i relativi materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi, rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della Decisione della commissione n. 2012/756.

Per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento alla Decisione della Commissione n. 2012/756, al D.lgs n. 214/2005 e al Decreto MiPAAF 7.2.201.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla Decisione della Commissione n. 2012/756, al D.M. 7.2.2011 e alla presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web dell'Assessorato alle Politiche Agricole e, in considerazione dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.

Il Direttore del Dipartimento

Luca Fegatelli

Allegato 1

PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA NELLE ZONE DI CONTENIMENTO

(art. 9 del D.M. 7.2.2011)

Il Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del PSA per essere efficace deve essere attuato da tutti i produttori di Actinidia.

Il Piano è stato strutturato in due tipologie di interventi:

- A. interventi a carattere generale;
- B. interventi di risanamento.

Al fine di prevenire la diffusione del PSA, gli interventi a carattere generale sono consigliati anche per gli impianti non ricadenti nelle aree delimitate.

A. Interventi a carattere generale

In tutti gli impianti presenti nell'area di contenimento è obbligatorio effettuare i seguenti interventi di difesa e profilassi.

A.1 Difesa chimica

I trattamenti devono essere eseguiti immediatamente dopo la potatura, la raccolta e la caduta foglie e dopo gli eventi che favoriscono la diffusione del batterio quali forti venti, grandinate, gelate e piogge persistenti. Qualora sia possibile prevedere il determinarsi di eventi meteorologici avversi (ad es. piogge battenti e gelate) gli impianti devono essere protetti prima e immediatamente dopo il verificarsi degli stessi, utilizzando prodotti rameici non dilavabili o filanti protettivi ad azione battericida.

I trattamenti devono essere effettuati utilizzando prodotti autorizzati provvisti di scheda di rischio.

A.2 Misure di profilassi

Le ferite di potatura effettuate sul tronco e sui cordoni devono essere disinfettate e protette con mastici adeguati.

Gli attrezzi di potatura, ogni qualvolta si passa da una pianta all'altra, devono essere sempre adeguatamente disinfettati con una soluzione di benzalconio cloruro alla dose di 1 g/l o altre sostanze ad attività disinfettante.

Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

B. Interventi di risanamento

Negli impianti in cui è stata riscontrata la presenza del cancro batterico dell'actinidia è obbligatorio mettere in atto le seguenti prescrizioni fitosanitarie in relazione alla gravità dei sintomi:

B.1 Estirpazione di piante con presenza di cancri lungo il tronco

Chiunque rinvenga la presenza di cancri sul tronco con lesioni che interessano la porzione basale, in prossimità o al di sotto del punto di innesto, è obbligato a procedere immediatamente all'estirpazione dell'intera pianta. Dopo l'estirpazione il terreno deve essere disinfettato con calce spenta e si deve attendere almeno la stagione successiva prima di reimpiantare actinidia.

Il materiale vegetale estirpato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.2 Capitozzatura di piante con presenza di cancri nella porzione apicale del tronco, lungo le branche primarie o cordoni

Chiunque rinvenga lesioni necrotiche (presenza di macchie sottocorticali) che interessino la porzione apicale del tronco, le branche primarie o cordoni deve procedere ad un taglio ad almeno 70 cm al di sotto della lesione. I tagli devono essere effettuati possibilmente nel mese di giugno per evitare perdite eccessive di linfa e quindi dispersione del batterio . Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.3 Tagli di risanamento in piante con sola presenza di rami avvizziti, ma assenza di cancri sul tronco e sui cordoni

Chiunque rinvenga piante con presenza di rami avvizziti deve effettuare la rimozione del cordone portante il ramo avvizzito o comunque tagliare ad almeno 70 cm al di sotto delle alterazioni visibili. I tagli devono essere effettuati possibilmente nel mese di giugno per evitare perdite eccessive di linfa e quindi dispersione del batterio .

Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.4 Potatura di piante con presenza di sole maculature fogliari

Chiunque rinvenga piante con sospetta presenza di batteriosi allo stadio iniziale sulle foglie (maculature necrotiche e clorotiche) deve procedere ad una potatura corta ed "energica".

I tagli devono essere effettuati possibilmente dal mese di giugno o nell'immediato post-raccolta per evitare perdite eccessive di linfa e quindi dispersione del batterio.

Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto B.5.

È inoltre necessario effettuare gli interventi indicati al precedente paragrafo A. su tutto l'impianto.

B.5 Modalità di smaltimento

Fatto salvo il divieto di trasportare al di fuori delle zone di contenimento e di sicurezza, il materiale vegetale e piante di *Actinidia* sp. incluso il legname, il materiale vegetale infetto derivante dai tagli e dalle estirpazioni deve essere asportato dall'impianto e distrutto mediante bruciatura o interrimento profondo in loco, fermo restando il rispetto di eventuali ordinanze comunali in materia di prevenzione degli incendi. Qualora non sia possibile bruciare immediatamente il materiale vegetale, è necessario allontanarlo dall'impianto (assolutamente non lasciarlo nelle interfile), cospargerlo con abbondante calce spenta e coprirlo con materiale impermeabile per evitare la diffusione del patogeno. E' assolutamente vietato trinciare i residui infetti e portare il materiale vegetale infetto fuori dalla propria azienda, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario.

C. Comunicazione degli interventi realizzati

Chiunque sia tenuto ad attuare le misure obbligatorie contenute nel presente Piano, è tenuto anche a darne preventiva comunicazione al Settore Provinciale Agricoltura della Regione Lazio competente per territorio, mediante il modello fac-simile di seguito riportato. La comunicazione deve essere inviata entro e non oltre 15 giorni precedenti l'esecuzione degli interventi.

Fac-simile

Al Settore Provinciale Agricoltura di.....
Indirizzo
Fax

OGGETTO: determinazione dirigenziale n.

Comunicazione degli interventi realizzati contro PSA

Il/La sottoscritt _____ nat a _____
prov. ____ il _____ residente in _____
Comune _____ prov. _____ Telefono _____
e-mail _____

in qualità di proprietario* ; conduttore a qualsiasi titolo* di terreni agricoli ricadenti nella zona di contenimento del PSA,

COMUNICA

gli interventi previsti dal PIANO DI AZIONE REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA NELLE ZONE DI CONTENIMENTO, ed in particolare

B.1 Estirpazione di piante con presenza di cancri lungo il tronco

B.2 Capitozzatura di piante con presenza di cancri lungo le branche primarie o cordoni

B.3 Tagli di risanamento in piante con sola presenza di rami avvizziti, ma assenza di cancri sul tronco e sui cordoni

B.4 Potatura di piante con presenza di sole maculature fogliari

nei seguenti appezzamenti:

NR	COMUNE	RIFERIMENTI CATASTALI		SUP (Ha)	N. piante interessate dagli interventi	Interventi (B.1 – B.2 – B.3 – B.4) **
		Foglio/i	Particella/e			
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante


(luogo e data)

La presente comunicazione debitamente compilata deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

* Barrare con una croce l'opzione prescelta.

** Indicare la sigla

Allegato 2 - D.M. 7 febbraio 2011- Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*. Delimitazione zone di contenimento e zone di sicurezza nella regione Lazio.



Zona di Contenimento (elenco Comuni)

Provincia di Viterbo: Bagnoregio, Bolsena, Bomarzo, Capranica, Carbognano Celleno, Gallese, Grotte di Castro Montefiascone, Ronciglione S.Lorenzo Nuovo, Valentano, Vetralla, Viterbo..

Provincia di Frosinone: Paliano, S.Donato Val Comino

Provincia di Roma: Albano Laziale, Ardea, Artena, Cave, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Nettuno, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo

Provincia di Latina: Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina

Zona di sicurezza: fascia perimetrale di 500 metri dal confine dei territori comunali che compongono la zona di contenimento, ricadente nei seguenti Comuni

Provincia di Viterbo: Acquapendente, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Canepina, Capodimonte, Caprarola, Castiglione in Teverina, Cellere, Civitella d'Agliano, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Farnese, Gradoli, Graffignano, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Nepi, Onano, Orte, Piansano, Soriano nel Cimino, Sutri, Tuscania, Vasanello, Vejano, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vallerano, Vitorchiano.

Provincia di Frosinone: Anagni, Piglio, Serrone, Alvito, Gallinaro, Settefrati

Provincia di Roma: Ariccia, Anguillara Sabazia, Anzio, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Ciampino, Colleferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Genazzano, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monteporzio C., Monterotondo, Poli, Riano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone

Provincia di Latina: Bassiano, Fondi, Monte S. Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccaforte, San Felice Circeo, Sonnino